

Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia

Area del personale regionale dirigenziale

**Agenzia Regionale per la Rappresentanza Negoziale
degli Enti e delle Pubbliche Amministrazioni**

**Contratto collettivo regionale di lavoro relativo al personale regionale
– area dirigenziale – bienni economici 1998-1999 e 2000-2001.**

A seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 3351 del 31.10.2003 di autorizzazione alla stipula dell'ipotesi di stralcio economico del Contratto collettivo di lavoro per i bienni 1998-1999 e 2000-2001 – area dirigenziale nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti in data 25.11.2003 sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, **il giorno 23 dicembre 2003**, alle ore _____, nella sede dell'A.Re.Ra.N. ha avuto luogo l'incontro tra:

A.Re.Ra.N.:

nella persona del Presidente: Gianfranco Patuanelli

Rappresentanze sindacali

CGIL – FP: Arrigo Venchiarutti

UIL – FPL: Maurizio Burlo

SIN. D. E. R. – FPS – CISL: Paolo Verdoliva – Giorgio Tessarolo

DIRER.: Franco Spagnolli

C.I.S.A.L. (Organizzazione sindacale ammessa a partecipare alle trattative ma non firmataria).

Le parti condividendo l'obiettivo della progressiva costituzione del comparto unico e pur nelle more della definizione del nuovo assetto organizzativo regionale ritengono opportuno iniziare un percorso di graduale omogeneizzazione degli istituti contrattuali tra i settori della Regione e delle Autonomie locali rivedendo, con il presente accordo, alcuni primi aspetti delle indennità dirigenziali in vigore; a tal fine hanno sottoscritto il contratto in oggetto, nel testo che segue:

A. Re.Ra.N.

**Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale
Area del personale regionale**

Contratto collettivo regionale di lavoro relativo al personale regionale – area dirigenziale – bienni economici 1998-1999 e 2000-2001.

Art. 1
(Ambito di applicazione del contratto)

1. Il presente contratto collettivo si applica al personale regionale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, con qualifica di dirigente.

2. Il presente contratto concerne i bienni economici 1998-1999 e 2000-2001.

Art. 2
(Incrementi contrattuali biennio 1998-1999)

1. Gli incrementi mensili lordi, correlati al recupero del tasso di inflazione programmata (TIP) del biennio in questione, risultano essere i seguenti:

Decorrenza 1.1.1998	Decorrenza 1.1.1999
€ 60,02	€ 111,02

2. In relazione a quanto disposto al comma 1, il livello retributivo iniziale annuo lordo viene rideterminato come segue:

Decorrenza 1.1.1998	Decorrenza 1.1.1999
€ 24.579,00	€ 25.191,00

3. Gli aumenti corrisposti con decorrenza 1 gennaio 1999 assorbono quelli aventi decorrenza 1 gennaio 1998.

4. A decorrere dal 1 gennaio 1998 gli importi erogati a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici riferiti al biennio 1998-1999, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del documento stralcio al Contratto collettivo di lavoro riferito al quadriennio 1994-1997 - area dirigenziale, concernente "Sistema delle relazioni sindacali", vengono assorbiti dagli importi indicati al comma 1. Gli importi degli assegni personali riassorbibili con i salari individuali di anzianità o con i futuri miglioramenti economici, sono ridotti in misura corrispondente agli aumenti retributivi, all'atto dell'attribuzione dei medesimi.

Art. 3
(Indennità di posizione)

- 1) A decorrere dall'1/1/98 al personale con qualifica dirigenziale viene attribuita una "indennità di posizione" corrispondente all'assegnazione dei seguenti incarichi e per la durata degli incarichi stessi, finalizzata al riconoscimento delle responsabilità connesse alle funzioni dirigenziali e all'impegno richiesto per garantire la qualità e la funzionalità del servizio:
 - a) Segretario generale del Consiglio regionale, Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, Ragioniere generale Segretario generale straordinario, Avvocato della Regione, Direttore regionale della Programmazione.
 - b) Direttori regionali con responsabilità di direzione di struttura.
 - c) Vicesegretario generale della Presidenza della Giunta regionale, Vicesegretario generale del Consiglio regionale, Vice Ragioniere generale, Direttori generali senza responsabilità di direzione di struttura.
 - d) Direttori di servizio autonomo.
 - e) Direttori di Servizio e di struttura equiparata a Servizio, Dirigenti di cui all'art. 53 della legge regionale n. 18/1996 operanti presso l'ufficio legislativo e legale e l'Ufficio di gabinetto, sedi di Trieste e Roma.
 - f) Dirigenti con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità esclusi quelli di cui alle precedenti lettere d) ed e) e Dirigenti con funzioni ispettive

2.- L'indennità di posizione per il biennio 98-99 viene così determinata:

	dal 1/1/98	Dal 1/1/99
Segretario generale del Consiglio regionale, Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, Ragioniere generale Segretario generale straordinario, Avvocato della Regione, Direttore regionale della Programmazione.	100% dello stipendio mensile in godimento più Euro 568,1	100% dello stipendio mensile in godimento più Euro 568,1
Direttori regionali con responsabilità di direzione di struttura.	90% dello stipendio mensile in godimento più Euro 516,46	90% dello stipendio mensile in godimento più Euro 516,46
Vicesegretario generale della Presidenza della Giunta regionale, Vicesegretario generale del Consiglio regionale, Vice Ragioniere generale, Direttori generali senza responsabilità di direzione di struttura.	90% dello stipendio . mensile in godimento della qualifica di dirigente più Euro 464,81	90% dello stipendio . mensile in godimento della qualifica di dirigente più Euro 464,81
Direttori di servizio autonomo.	70% dello stipendio iniziale mensile della qualifica di dirigente più Euro 413,17	70% dello stipendio iniziale mensile della qualifica di dirigente più Euro 413,17
Direttori di Servizio e di struttura equiparata a Servizio, Dirigenti di cui all'art. 53 della legge regionale n. 18/1996 operanti presso l'ufficio legislativo e legale e l'Ufficio di gabinetto, sedi di Trieste e Roma.	70% dello stipendio iniziale mensile della qualifica di dirigente più Euro 335,7	70% dello stipendio iniziale mensile della qualifica di dirigente più Euro 335,7
Dirigenti con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità esclusi quelli di cui alle precedenti lettere d) ed e) e Dirigenti con funzioni ispettive.	60% dello stipendio iniziale mensile della qualifica di dirigente più Euro 258,23	60% dello stipendio iniziale mensile della qualifica di dirigente più Euro 258,23

3) Tale “indennità di posizione” assorbe e sostituisce le indennità di cui all’art 4 § 1 del Contratto Collettivo di lavoro relativo al biennio economico 94/95 e al biennio economico 96/97 “Area di contrattazione della dirigenza”.

Art. 4

(Incrementi contrattuali biennio 2000-2001)

1. Gli incrementi mensili lordi, comprendenti il recupero del tasso di inflazione programmata (TIP) del biennio in questione, risultano essere i seguenti:

Decorrenza 1.1.2000	Decorrenza 1.1.2001
€ 93,60	€ 154,60

2. In relazione a quanto disposto al comma 1, il livello retributivo iniziale annuo lordo, viene rideterminato come segue:

Decorrenza 1.1.2000	Decorrenza 1.1.2001
€ 26.314,20	€ 27.046,20

3. Gli aumenti corrisposti con decorrenza 1 gennaio 2001 assorbono quelli aventi decorrenza 1 gennaio 2000.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2000 gli importi erogati a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici riferiti al biennio 2000-2001, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del documento stralcio al Contratto collettivo di lavoro riferito al quadriennio 1994-1997 area dirigenziale, concernente “Sistema delle relazioni sindacali”, vengono assorbiti dagli importi su indicati. Gli importi degli assegni personali riassorbibili con i salari individuali di anzianità o con i futuri miglioramenti economici, sono ridotti in misura corrispondente agli aumenti retributivi, all’atto dell’attribuzione dei medesimi.

Art 5
(Rideterminazione indennità di posizione)

L'indennità di posizione di cui al punto 2) dell'art. 3 viene rideterminata per il biennio 2000/2001 nelle seguenti misure:

	dal 1/1/00	Dal 1/1/01
Segretario generale del Consiglio regionale, Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, Ragioniere generale Segretario generale straordinario, Avvocato della Regione, Direttore regionale della Programmazione.	100% dello stipendio mensile in godimento più Euro 588,90	100% dello stipendio mensile in godimento più Euro 588,90
Direttori regionali con responsabilità di direzione di struttura.	90% dello stipendio mensile in godimento più Euro 536,22	90% dello stipendio mensile in godimento più Euro 536,22
Vicesegretario generale della Presidenza della Giunta regionale, Vicesegretario generale del Consiglio regionale, Vice Ragioniere generale, Direttori generali senza responsabilità di direzione di struttura.	90% dello stipendio mensile in godimento della qualifica di dirigente più Euro 484,57	90% dello stipendio mensile in godimento della qualifica di dirigente più Euro 484,57
Direttori di servizio autonomo.	70% dello stipendio iniziale mensile della qualifica di dirigente più Euro 430,25	70% dello stipendio iniziale mensile della qualifica di dirigente più Euro 430,25
Direttori di Servizio e di struttura equiparata a Servizio, Dirigenti di cui all'art. 53 della legge regionale n. 18/1996 operanti presso l'ufficio legislativo e legale e l'Ufficio di gabinetto, sedi di Trieste e Roma.	70% dello stipendio iniziale mensile della qualifica di dirigente più Euro 353,38	70% dello stipendio iniziale mensile della qualifica di dirigente più Euro 353,38
Dirigenti con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità esclusi quelli di cui alle precedenti lettere d) ed e) e Dirigenti con funzioni ispettive	60% dello stipendio iniziale mensile della qualifica di dirigente più Euro 274,87	60% dello stipendio iniziale mensile della qualifica di dirigente più Euro 274,87

Art. 6
(Effetti dei nuovi livelli retributivi)

1. Le misure dei livelli retributivi iniziali, come rideterminati ai sensi dell' articolo 2 e dell'articolo 4, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul salario aggiuntivo, sull'indennità di buonuscita, sul trattamento di fine rapporto, sul trattamento di quiescenza, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sull'equo indennizzo.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 e dell'articolo 4, hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nei periodi di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, del trattamento di fine rapporto e di indennità di preavviso, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 7

(Personale inquadrato ai sensi della legge regionale n.1/1998)

1. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale con qualifica di dirigente ai sensi dell'articolo 69, della legge regionale 1/1998, non può cumulare nel biennio contrattuale 1998-1999 i benefici contrattuali spettanti presso gli enti di provenienza con gli aumenti contrattuali definiti dall'articolo 2 e dall'articolo 4.
2. Al personale di cui al comma 1, è corrisposta l'eventuale differenza tra gli aumenti contrattuali richiamati al medesimo comma e quelli conseguiti alla data di inquadramento presso l'ente di provenienza.

Art. 8
(Personale delle ex A.P.T.)

1. Gli istituti di cui al presente contratto si applicano al personale, con qualifica di dirigente, già in servizio presso le Aziende di promozione turistica, trasformate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 2/2002, in Agenzie di informazione e accoglienza turistica, e inquadrato, a far data dal 2 febbraio 2002, nel ruolo unico regionale ai sensi dell'articolo 175, della legge regionale medesima, anche per il periodo antecedente la suddetta data.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Con riferimento alla delibera della Giunta Regionale n. 1008 del 10.4.2003, le parti concordano che, dando applicazione alla dichiarazione congiunta n. 1 del CCRL 94 – 97 –personale regionale - area dirigenza, per la tornata contrattuale 98-2001, l'indennità di risultato venga provvisoriamente disciplinata in sede di contrattazione integrativa di ente, nell'ambito delle risorse destinate a tale sede contrattuale.

In sede di definizione del Contratto normativo verrà ridefinita la struttura del salario accessorio, le norme relative di carattere generale ed i rinvii alla contrattazione di secondo livello. A tal fine a decorrere dalla firma del presente accordo la regione definirà il sistema di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.